



**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**CITTA' DI BARI**

**E**

**CITTA' DI ASSISI**

## **PREMESSO**

che le comunità di Bari e Assisi hanno forti legami negli ambiti della storia, della tradizione, della religiosità, della spiritualità, dell'arte e dell'amicizia;

che tali valori hanno trovato radici, arricchimenti e analogie attraverso le varie epoche, a partire dall'età antica per essere state *municipium* romano, per il quale entrambe le Città conservano cospicue emergenze architettoniche;

che successivamente hanno condiviso le sorti per essere state protagoniste, seppure in ambiti diversi, del "fenomeno" delle crociate e per la "presenza" di Federico II;

che nel corso della storia, numerosi sono i riferimenti sulle presenze di San Francesco e dei francescani;

che nell'ambito dell'arte le due Comunità hanno trovato fulgida fioritura, ispirate anche alla figura di San Nicola di Bari - dipinto da Giotto nella Chiesa di Badia a Firenze - al quale la Basilica di San Francesco in Assisi ha dedicato e custodisce una specifica Cappella nel tempio Inferiore;

che le due Comunità hanno dato un contributo notevole allo spirito di dialogo e di tolleranza, elementi che in Francesco d'Assisi hanno trovato approdo e divulgazione a livello mondiale;

che le Comunità di Bari e Assisi, nel corso della loro storia, anche recente, hanno dato prova di impegno sul fronte del mantenimento e della valorizzazione del proprio paesaggio ambientale e culturale;

## **VISTO**

che le due Comunità sono entrambe ispirate ai valori della fratellanza e della pace;

## **CONSIDERATO**

che è interesse della Città di Bari e della Città di Assisi sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia negli ambiti della solidarietà, degli scambi culturali e del turismo;

che i due Sindaci hanno manifestato la volontà di suggellare le comuni affinità spirituali, etiche e culturali delle Comunità che rappresentano;

## **RILEVATA**

l'opportunità, nel reciproco interesse, di stipulare un Protocollo di Collaborazione tra le due Città, in vista di un futuro Patto d'Amicizia;

**CON TALI PREMESSE E CONSIDERAZIONI,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **Art 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Collaborazione. Esso viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti.

## **ART. 2 - OBIETTIVI**

Il Protocollo persegue i seguenti obiettivi: sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia e solidarietà, tramite cooperazione e scambi negli ambiti religiosi, del sociale, della cultura e del turismo, nella reciproca promozione delle due Città.

## **ART. 3 – IMPEGNI**

Il Protocollo impegna i Soggetti firmatari a sviluppare iniziative, eventi e proposte nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2, al fine di favorire un'ulteriore valorizzazione, nei molteplici ambiti sopra richiamati, dei territori di riferimento. Le parti, congiuntamente e di comune accordo, definiranno programmi operativi di attuazione del presente protocollo di collaborazione; individueranno di volta in volta gli obiettivi e gli scopi di ogni iniziativa promossa, la tipologia di attività da svolgere, la durata, le forme e le modalità di conduzione delle attività stesse, le eventuali risorse necessarie e messe a disposizione dalle parti, in vista di un futuro Patto d'Amicizia.

## **Art. 4 - ONERI**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti contraenti. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione di specifiche attività saranno regolati nei singoli programmi operativi previsti all'art. 3.

## **Art. 5 - DURATA**

Il Protocollo di collaborazione ha durata illimitata. Il recesso di una delle parti può avvenire, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta.

## **Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art. 7 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## **Art. 8 – IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E BOLLO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso non avendo diretto contenuto patrimoniale e le relative spese saranno poste a carico delle Parti in egual misura.

Il presente atto è esente da bollo in quanto scambiato tra P.A.

Bari

Sindaco di Bari  
Antonio Decaro

Sindaco di Assisi  
Stefania Proietti